

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/Cf (2000/2001)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Andrea MANZELLA	- Presidente
Dott. Bruno BRUNETTI	- Componente
Dott. Corrado DE BIASE	- Componente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Avv. Antonio GRIFFI	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componenti,

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 30 marzo 2001, ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

- 1 - RECLAMO DEL SIG. ROMANO CLAUDIO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.**
- 2 - RECLAMO DEL SIG. CORSETTI ELIO TOMMASO, ARBITRO FUORI QUADRO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.**
- 3 - RECLAMO DEL SIG. CERINA ANGELO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.**

La Corte, riuniti i reclami dei Sigg.ri Romano Claudio, Corsetti Elio Tommaso e Cerina Angelo per identità oggettiva, dichiara:

- a) l'inammissibilità della censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 4, comma 1, del Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A. in riferimento alla modifica del termine di pagamento delle quote sezionali per l'ammissione all'elettorato attivo, emanata con circolare 5.10.2000 del Presidente dell'A.I.A.;

- b) l'infondatezza della censura concernente la dedotta incompetenza dell'organo che ha proposto all'approvazione del Presidente Federale e del Consiglio Federale il Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A.;
- c) l'infondatezza della censura concernente l'illegittimità del Regolamento dove prevede la partecipazione alla votazione dei componenti del Consiglio Centrale del'A.I.A. all'Assemblea Generale Elettiva.

4 - RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 4.11.2000

La Corte Federale dichiara irricevibile il reclamo come in epigrafe proposto dalla A.C. Pro Patria et Libertate di Cugliate Fabiasco (Varese).

5 - RICORSO DELL'A.S. LUCIANO ECO DON STORINI, AI SENSI DELL'ART. 32 N. 5 DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLE LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI

La Corte Federale dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Luciano Eco Don Stornino di Alessandria.

6 - RICHIESTA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI, A NORMA DELL'ART. 32 COMMA 8 DELLO STATUTO, DI PRONUNCIA SULLA NULLITÀ, DEL COSIDDETTO "DIRITTO DI VETO" DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 7 DELLO STATUTO

La Corte Federale, pronunciando sulla richiesta come sopra proposta dall'Associazione Italiana Calciatori, dichiara l'inammissibilità dell'istanza, in quanto la norma procedurale richiamata non consente a questa Corte di sancire l'illegittimità statutaria di norme contenute nello stesso Statuto.

7 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. IN ORDINE ALL'ART. 11 DELLO STATUTO FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO

La Corte Federale, sulla richiesta come sopra proposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., emette la seguente pronunzia interpretativa:

"a) il Settore Tecnico, alla luce del nuovo Statuto, conserva la giurisdizione delle infrazioni commesse dai Tecnici, secondo le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento del Settore;

b) alla formazione degli arbitri provvede l'A.I.A., mentre la competenza del Settore Tecnico in tale materia è limitata a tutto ciò che attiene ai rapporti internazionali."

8 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 N. 1 LETT. B) C.G.S., CIRCA LA LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN RAPPORTO ALL'ART. 12 NN. 2 E 7 DELLO STATUTO FEDERALE IN ORDINE ALLA RAPPRESENTANZA AUTONOMA DEI DELEGATI DELLE SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

La Corte Federale, sulla richiesta come sopra proposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., emette la seguente pronuncia:

““La Corte, interpretando il Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti alla luce dell'art. 12 n. 2 dello Statuto, rileva che il predetto Regolamento elettorale è carente della disciplina concernente la partecipazione alle votazioni per l'Assemblea Federale delle società che svolgono attività esclusiva nel Settore Giovanile e Scolastico; la Corte rileva, in effetti, che la testuale prescrizione statutaria di un “ambito della Lega Nazionale Dilettanti” abbisogna di una apposita normativa regolamentare da parte degli organi competenti, volta a consentire un'adeguata rappresentatività per le predette votazioni nell'Assemblea Federale, delle società del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.””

9 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 4.11.2000

La Corte Federale, a specifico quesito come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C.:

“ritiene che l'Assemblea del Comitato Regionale Sardegna è stata convocata legittimamente in base agli articoli 5 e 13 del Regolamento delle Assemblee Elettive della Lega Nazionale Dilettanti”.

ORDINANZE

10 - RECLAMO DELL'A.C. ATLETICO BORGIO 1993 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL'1.11.2000

11 - RECLAMO DEL F.C. CASTELDEBOLE 1966 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL'1.11.2000

La Corte Federale, riuniti i reclami come sopra proposti dall'A.C. Atletico Borgo 1993 e dal F.C. Casteldebole 1966, entrambe di Bologna, dispone il rinvio a nuovo ruolo per istruttoria.

12 - RECLAMO DELL'A.C. CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA -DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000

13 - RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000

14 - RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D'AGRI AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000

La Corte Federale, riuniti i reclami come innanzi proposti dall'A.C. Confindustria di Potenza, dal S.C. F.S.T. Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) e dallo Sporting Villa d'Agri di Villa d'Agri (Potenza), dispone il rinvio a nuovo ruolo per istruttoria.

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Manzella)

Publicato in Roma il 31 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Petrucci